

Bologna, 22 Novembre 2021

CIRCOLARE N 7/21

Oggetto: Novità su Green Pass lavoratori

Publicata nella GU n. 277 del 20 Novembre 2021 la Legge 19 novembre 2021 n. 165, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “*misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”.

Dal decreto di modifica emergono due importanti novità in merito al controllo del Greene Pass ed al possesso della certificazione verde del lavoratore, e precisamente:

- 1. Esonero dai controlli per i lavoratori che, previa richiesta di accettazione al Datore di Lavoro, consegnano la certificazione verde.** Nello specifico la Legge indica: “*Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro*”
- 2. In caso di scadenza del green pass nel corso della giornata lavorativa, il lavoratore può comunque finire il turno.**

Quindi:

- Un lavoratore può richiedere al datore di lavoro di poter consegnare la certificazione verde di vaccinazione e, a seguito di accettazione da parte del datore di lavoro, essere esonerato dai controlli del green pass per tutta la relativa validità.
- Un lavoratore che esibisce il green pass in scadenza nella giornata lavorativa non incorre in sanzioni e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Segnaliamo che contro il presente decreto si è schierato il Garante della Privacy che intravede nel DL una sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica ed una violazione della riservatezza dei dati sulla condizione clinica del soggetto.

È quindi importante attenersi ai dettami della Legge, per cui **l'azienda non può richiedere (in alcuna forma) al lavoratore il certificato verde su base volontaria, ma è il lavoratore che richiede all'azienda se le può consegnare il certificato verde COVID**

Nella pagina seguente alleghiamo un fac simile di richiesta di consegna al Datore di Lavoro della Certificazione verde COVID-19.

Il Presidente

Ing. Lorenzo Pieri



SAFETY ECOTECHNIC SRL
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA
TELEFONO 051/540312
FAX 051/6244014
settore.tecnico@safetyecotechnic.it
C.F. 04075730376
P. IVA 00698261203
CAPITALE SOCIALE € 45.000,00 I.V.A
REG. SOC. TRIB. BO 57655
C.C.I.A.A. BO 337876

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).

Richiesta consegna al DL Certificazione verde COVID-19
(Art. 9-septies co. 5 DL 52/2021)

Il/La sottoscritto/a

Nome e cognome	
Dati anagrafici	Nato/a il/...../..... Nato/a a..... C.f.....
Residenza

In qualità di Lavoratore/trice (Ruolo/Mansione:.....) c/o:

Azienda:	
Sede legale:	
Stabilimento:	

Richiede

di poter consegnare, ai sensi dell'art. 9-septies comma 5 del [decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), copia della certificazione verde COVID-19, al datore di lavoro.

La copia della Certificazione verde verrà consegnata a seguito di accettazione della presente richiesta da parte del datore di lavoro.

Data e luogo	Firma lavoratore

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Data e luogo	Firma lavoratore

Accettazione DL

Data e luogo	Firma per accettazione DL